

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1033

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FRACANZANI, BIANCO, GIULIARI

Presentata il 19 gennaio 1977

Modifiche ai codici penali e di procedura penale in materia di segreto politico militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta in materia di segreto politico-militare intende essere decisamente innovativa rispetto alla disciplina vigente, disciplina che risente del clima autoritario in cui nacque e che invece di garantire la sicurezza dello Stato si presta obiettivamente ad essere strumentalizzata per fini contrastanti con l'ordine democratico dello Stato.

I punti più rilevanti della proposta sono i seguenti:

a) una nuova definizione, in chiave fortemente restrittiva, del concetto di segreto di Stato, sotto il duplice profilo politico (con riferimento alle sole notizie la cui rivelazione nuocerebbe alla sicurezza interna dello Stato, concepita esclusivamente come pregiudizio all'integrità delle istituzioni costituzionali) e militare (con riferimento alle sole notizie la cui rivelazione nuocerebbe alla difesa dello Stato ed alla sua sicurezza sul piano internazionale). Il tutto allo scopo di ridurre drasticamente la discrezionalità del potere esecutivo in questa delicata materia;

b) questa ridefinizione del segreto, in termini restrittivi ed obiettivi, è accompagnata da ulteriori meccanismi di garanzia, rappresentati da controlli preventivi e successivi circa la reale segretezza delle noti-

zie. Tali controlli verrebbero demandati non solo al Presidente del Consiglio ed al Ministro competente, ma anche ad uffici esterni al Governo, quali i Presidenti della Camera e del Senato. Questi dovrebbero essere consultati per un parere vincolante, che attribuirebbe quindi ai medesimi un vero e proprio potere di veto, sia al momento della catalogazione preventiva di certe notizie fra quelle segrete, sia al momento in cui dovrebbe darsi risposta ad un giudice circa l'esistenza di un segreto di Stato, la cui opposizione nel corso di un processo impedisca l'acquisizione di prove utili per l'accertamento della verità. Si tratta, in definitiva, di un controllo parlamentare in tema di segreto politico-militare;

c) per quanto concerne in particolare il meccanismo suggerito nel nuovo testo dell'articolo 352 del codice di procedura penale, va sottolineato che da un lato ci si è attenuti alle direttive della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale nel prevedere l'improcedibilità dell'azione ove il segreto di Stato venga confermato; dall'altro l'intervento dei presidenti della Camera e del Senato, si pone in armonia con le istanze ormai emergenti da larghissimi settori dell'opinione pubblica democratica a favore di un controllo degli organi

parlamentari sulle decisioni del Presidente del Consiglio. Al Parlamento viene così attribuita — attraverso questa proposta — una specifica funzione di verifica dell'uso da parte del Capo dell'Esecutivo di un potere discrezionale in una materia tanto delicata.

In conclusione la proposta sottolinea la necessità di drastici mutamenti nel regime legislativo della materia del segreto, così importante sia per l'ordine democratico ge-

nerale sia per la tutela dei singoli cittadini, non solo in astratto, ma anche con riferimento a concreti episodi della recente storia del nostro Paese: episodi rispetto ai quali lo strumento del segreto ha contribuito ad impedire — secondo affermazioni degli stessi magistrati procedenti — l'accertamento della verità nel corso di vicende giudiziarie che hanno costituito motivo di allarme per l'opinione pubblica democratica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 256 e 257 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 256 (*Segreti di Stato*). — Ai fini della legge penale costituiscono segreto politico di Stato tutti i fatti, le notizie e i documenti, la cui rivelazione nuocerebbe alla sicurezza interna dello Stato pregiudicando l'integrità delle istituzioni costituzionali.

Ai fini delle leggi penali costituiscono segreto militare di Stato tutti i fatti, le notizie e i documenti la cui rivelazione nuocerebbe alla difesa dello Stato e alla sua sicurezza sul piano internazionale.

I fatti, le notizie e i documenti che costituiscono segreti di Stato, sono inseriti, su proposta del Ministro competente per materia e previo parere vincolante dei Presidenti della Camera e del Senato, nel registro speciale tenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

« ART. 257 (*Procacciamento e spionaggio*). — Chiunque indebitamente si procura la conoscenza di taluno dei segreti di cui all'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Si applica la reclusione non inferiore a dieci anni se il fatto è commesso a scopo di spionaggio ».

ART. 2.

Gli articoli 258 e 259 del codice penale sono abrogati. Gli articoli 260 e 261 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 260 (*Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di documenti segreti*). — È punito con la reclusione fino a tre anni chiunque si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi

o zone di terra, di acqua o di aria, menzionati nel registro di cui all'articolo 256 e nei quali è vietato l'accesso per motivi di sicurezza militare dello Stato.

Alla stessa pena soggiace chiunque è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa idonea a fornire conoscenza di taluno dei segreti previsti dall'articolo 256 ».

« ART. 261 (*Rivelazione di segreti di Stato*). — Chiunque rivela taluno dei segreti di cui all'articolo 256 è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Si applica la reclusione fino a quindici anni se il fatto è commesso a scopo di spionaggio ».

ART. 3.

L'articolo 262 del codice penale è abrogato. Gli articoli 263 e 264 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 263 (*Utilizzazione di segreti di Stato*). — Chiunque, legittimamente a conoscenza di invenzioni o scoperte scientifiche nuove o nuove applicazioni industriali, costituenti uno dei segreti di cui all'articolo 256, le impieghi a proprio o altrui profitto è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni ».

« ART. 264 (*Agevolazione colposa*). — Quando l'esecuzione dei delitti di cui agli articoli 257, 260 e 261 è stata resa possibile o agevolata per colpa di chi legittimamente era in possesso dell'atto o del documento o a conoscenza del fatto o della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

ART. 4.

Gli articoli 342, 351 e 352 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 342 (*Segreto d'ufficio e professionale*). — Le persone indicate dall'articolo 351 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti ed ogni altra cosa esistente presso di loro per ragione di ufficio, incarico, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto e con motivazione l'esistenza di segreto di ufficio o professionale.

In questo caso l'autorità procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza del segreto e ritiene di non poter proseguire nella istruzione senza gli atti, i documenti

o le cose richiesti, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se il segreto risulta infondato, ordina il sequestro ».

« ART. 342-bis (*Segreto di Stato*). — Quando venga opposta l'esistenza di un segreto di Stato alla richiesta di esibizione, avanzata dall'autorità giudiziaria, si procede a norma dell'articolo 352 »

« ART. 351 (*Diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale o d'ufficio*). — Non possono a pena di nullità essere obbligati a deporre su ciò che fu loro confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:

1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;

2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notai;

3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi in cui la legge impone loro l'obbligo di informare l'autorità;

4) i pubblici ufficiali.

L'autorità procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga ».

« ART. 352 (*Segreto di Stato*). — Quando il testimone rifiuta di rispondere adducendo l'esistenza di un segreto di Stato, l'autorità procedente chiede al Presidente del Consiglio dei ministri se il fatto, la notizia o il documento, sul quale si deve rendere testimonianza, sia compreso nel registro di cui all'articolo 256 del codice penale.

Trascorsi trenta giorni senza che il Presidente del Consiglio confermi il segreto, questo sarà ritenuto inesistente ai fini del procedimento in corso.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dà conferma dell'esistenza del segreto di Stato con atto approvato dai Presidenti della Camera e del Senato. Quando il giudice ritiene assolutamente indispensabile ai fini dell'istruzione la testimonianza sul segreto così confermato, dichiara improcedibile la azione penale per esistenza di segreto di Stato ».